



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici
Servizio Demografici e Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 208 del 19-10-2015

(n. 1495 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: RICORSO DINANZI AL TAR LAZIO AVVERSO IL DECRETO N.172/2015 DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE DELL'ENTE.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10-7-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 23-09-2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTE le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

PREMESSO CHE il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha adottato il decreto n. 0000172 del 7 Agosto 2015 in oggetto indicato;

CONSIDERATO che con tale decreto è stato rilasciato, a seguito della istanza presentata dalla società Medoilgas Italia S.p.A., ora denominata Rockhopper Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Via Cornelia n. 498, il provvedimento di compatibilità ambientale concernente la realizzazione del progetto di "Sviluppo del giacimento Ombrina Mare nell'ambito dell'istanza di conferimento della Concessione di Coltivazione convenzionalmente denominata d30B.C.MD", unitariamente alla autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della piattaforma "Ombrina Mare";

RILEVATO che il progetto in questione prevede la realizzazione ed il permanente posizionamento a poche miglia dalla Costa dei Trabocchi, su un tratto di mare immediatamente prospiciente il territorio comunale, di un impianto di notevoli dimensioni adibito alla estrazione di gas pliocenico ed olio, nonché di un impianto di stoccaggio e trattamento (pre-raffinazione) del materiale estratto;

RITENUTO che, vista la vicinanza alla costa e la dimensione e tipologia delle attività progettate, la realizzazione e gestione dell'intervento è suscettibile di incidere negativamente sul territorio dell'Ente, il quale si caratterizza per la presenza di aree e siti di particolare pregio ambientale e paesaggistico, nonché sulle principali attività economiche (quali il turismo e la pesca) sulle quali fonda l'economia locale;

RAVVISATA la necessità che l'Ente agisca nelle sedi giudiziarie competenti al fine di tutelare gli interessi di cui è portatore, contestando la legittimità del provvedimento autorizzativo del progetto della Rockhopper

Italia S.p.A.;

CONSIDERATO che gli altri Comuni della Costa dei Trabocchi, direttamente interessati dalla realizzazione del progetto in quanto situati in fregio all'area marina coinvolta, fra i quali specificamente i Comuni di San Vito Chietino, Rocca San Giovanni e Fossacesia, intendono anch'essi contestare la legittimità del provvedimento autorizzativo del progetto della Rockhopper Italia S.p.A.;

RAVVISATA l'opportunità di agire unitamente ai succitati Comuni tramite la proposizione di un ricorso collettivo al TAR Lazio – Roma;

VISTA la determina di settore n.26 del 27-01-2015, con la quale l'Avv. Giustino Ciampoli veniva incaricato della resistenza di questo Ente nel giudizio promosso dalla Società Rockhopper Italia S.p.A. di Roma contro il Ministero dell'Ambiente;

RITENUTO per il principio di continuità, di affidare il patrocinio e la difesa dell'Ente nella vertenza in questione all'Avv. Giustino Ciampoli, con studio in Milano, Via Marina n. 6 unitamente e/o disgiuntamente all'Avv. Fausto Troilo con studio in Lanciano, Via Monte Grappa n. 13, in considerazione della loro particolare esperienza in materia di diritto amministrativo ed ambientale e del fatto che sono già a conoscenza della vicenda, avendo assistito, rispettivamente, l'Ente (l'Avv. Ciampoli) e la Provincia di Chieti (l'Avv. Troilo) nel precedente giudizio proposto dalla società Medoilgas Italia S.p.A. avverso i provvedimenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che avevano determinato, con riguardo al progetto in questione, la integrazione della procedura di valutazione di impatto ambientale con la procedura di autorizzazione integrata ambientale;

CONSIDERATO che i succitati professionisti, all'uopo interpellati, nel comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel ricorso in questione, hanno richiesto quale compenso per la propria attività, comprensivo di IVA (22%), C.P.A. (4%) e spese, rispettivamente, la somma di €750,00 (l'Avv. Giustino Ciampoli), e di € 750,00 (l'Avv. Fausto Troilo), per un totale quindi di €1.500,00, somma determinata utilizzando i parametri di riferimento di cui al D.M. 10 Marzo 2014 n. 55;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra considerato e rilevato, di affidare l'incarico ai succitati professionisti, Avv. Giustino Ciampoli e Avv. Fausto Troilo;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n.ZDA1662D5E che sarà citato su tutti gli atti e i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti e che l'Avv. Giustino Ciampoli ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010, il seguente: Unicredit Banca – Agenzia di Milano Freguglia- Via Freguglia, n.2 Milano, IBAN: IT15R0200809455000100060048;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

DETERMINA

1. Di autorizzare la proposizione del ricorso al TAR Lazio avverso e per l'annullamento del decreto n.172/2015 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ed atti connessi;
2. Incaricare, per le motivazioni esposte in narrativa, della rappresentanza e difesa nel giudizio avverso il decreto n.172/2015 del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli avvocati Giustino Ciampoli e Fausto Troilo ai quali il Sindaco, come capo dell'Amministrazione, conferisce il relativo mandato con ogni potere e facoltà di legge.
3. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Capitolo/Articolo	1240
Intervento	03
Impegno n.	20150002824
Codice creditore	
Nome creditore	Studio Legale Giustino Ciampoli
Codice Fiscale / Partita Iva	c.f.: CMPGIN47H210632J p.iva 02617890153

PEC	Giustino.ciampoli@cert.ordineavvocatimilano.it
Causale	Affidamento incarico legale
CIG	ZDA1662D5E
CUP	
Codice univoco ufficio	PQTD21
Importo	1.500,00

4. Di imputare la spesa complessiva di euro 1.500,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
01	2015	1240	1.500,00

5. Procedere con successivo atto a liquidare la spesa.

IL COMPILATORE

PM

IL DIRIGENTE

Dott. de MARINIS GIOVANNI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 20-10-2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993